

**L.R. nr. 27 del 7 Aprile 2000**  
**“ Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”.**

Sarmato, 18 aprile 2007

Relatore: Giovanni Peroni,  
Agente Istruttore del Nucleo di Polizia Ecozoofila della  
Lega Nazionale per la Difesa del Cane

# ART. 1 “Principi, generalità e finalità”

**Comma 1.** La Regione promuove e disciplina la tutela degli animali;

## **Condanna:**

- Gli atti di crudeltà contro di essi;
- I maltrattamenti ed il loro abbandono;
- Il loro sfruttamento a fine di accattonaggio;
- Il loro utilizzo per competizioni violente;

**al fine di** favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

## ART. 1 “Principi, generalità e finalità

### Comma 2.

I Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione con la collaborazione delle Associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fine di lucro, attuano, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1 e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo.

# ART. 2 “Competenze dei Comuni”

- Gestiscono l’anagrafe canina;

Singolarmente o in forma associata provvedono a:

- Istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
- Realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani (...)
- Esercitare le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
- (...)

**ART. 3 “Competenze delle Province”**

**ART. 4 “Competenze delle Aziende  
Unità sanitarie Locali”**

**ART. 5 “Competenze della Regione”**

# Art. 6 “Anagrafe canina”.

Comma 1.

In ogni Comune è istituita l’anagrafe canina (...).

Comma 2. (...)

Comma 3.

L’iscrizione dei cani già identificati mediante tatuaggio o microchip va effettuata utilizzando lo stesso codice identificativo.

# Art. 7 “Iscrizioni”

## Comma 1.

I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio, sono tenuti ad iscrivere i propri animali all’Anagrafe canina del Comune di residenza.

## Art. 7 “Iscrizioni”

### Comma 2.

I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti all'iscrizione **entro 30 giorni** dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono a qualsiasi titolo in possesso.



# Art. 7 “Iscrizioni”

## Comma 3.

Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario.

Al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.

## Art. 8

### “Norme per l’identificazione”

#### Comma 1.

I Comuni all’atto dell’iscrizione di un cane all’anagrafe canina assegnano all’animale un codice di riconoscimento che contraddistingua (...) ciascun cane e rilasciano documentazione ufficiale comprovante l’avvenuta iscrizione.

# Art. 8 “ Norme per l’identificazione” Comma 1.

Tale documantazione dovrà essere  
custodita dal proprietario per  
l’esibizione agli addetti alla vigilanza ed  
al controllo.

Art. 8 “ Norme per l’identificazione”  
Comma 1.

I cani sono identificati con il codice di riconoscimento (...) mediante l’introduzione sottocutanea di un microchip di riconoscimento (...).

# Art. 8 “ Norme per l’identificazione”

## Comma 3

(...) L’inserimento del microchip è eseguito dai Servizi Veterinari delle Aziende Unità sanitarie Locali o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all’animale.

Qualora per qualsiasi motivo il codice tatuato dovesse risultare illeggibile, il proprietario è tenuto a far ritatuare l’animale o a far sostituire il codice con l’inserimento di microchip (...).

# Art. 9 “ Deroghe”

## Comma 1.

Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina, i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

# Art. 9 “ Deroghe”

## Comma 2.

Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe canina, sono esentati dall'identificazione mediante tatuaggio o microchip i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione al Libri Genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il Veterinario curante rilasci certificazione scritta d'incompatibilità all'applicazione del microchip per cause fisiche.

# Art. 10 “Casi di smarrimento”

Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore entro tre giorni al Comune competente.

Il Comune trasmette la segnalazione ai servizi per il controllo della popolazione canina



# Art. 11 “Casi di cessione o morte dell’animale o cambiamenti di residenza del proprietario”

I proprietari di cani sono tenuti a segnalare entro 15 giorni ai Comuni interessati la cessione definitiva o la morte dell’animale nonché eventuali cambiamenti della propria residenza.

## Art. 11 “Casi di cessione o morte dell’animale o cambiamenti di residenza del proprietario”

L’iscrizione del cane all’anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del Codice di riconoscimento con il quale è identificato.

# Art. 12 “Casi di rinuncia alla proprietà”

## Comma 1.

E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale.

Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero.

## Art. 12 “Casi di rinuncia alla proprietà”- Comma 1.

Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.

# Art. 12 “ Casi di rinuncia alla proprietà”

## Comma 2.

Sono equiparati all'abbandono:

il mancato ritiro dei cani dalle strutture di ricovero;

la mancata comunicazione al Comune nei casi di  
rinuncia alla proprietà;

la mancanza palese di custodia degli animali  
posseduti;

# Art. 22 “Condizioni per la soppressione”

## Comma 3.

La soppressione dei cani e dei gatti, (...),  
è consentita **esclusivamente per  
motivi di grave e incurabile  
malattia o di comprovata  
pericolosità.**

# Art. 22 “ Condizioni per la soppressione”

## Comma 4.

Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari.

## Comma 5.

E' comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo.

## Art. 30 “Sanzioni”

Art. 7 – Mancata iscrizione : 77, 50 euro

Art. 8 – Mancata identificazione: 57, 65 euro

Art. 10 – Mancata segnalazione di smarrimento: 57,65 euro

Art. 11 – Mancata segnalazione di cessione, morte dell’animale o cambio di residenza: 57, 65 euro



# Art. 30 “Sanzioni”

Art.12 – Abbandono e mancata rinuncia di proprietà: **1721,33 euro**

Art. 22 – Soppressione dei cani e gatti :  
**1549,37 euro**

Art. 8 comma 3 – Tatuaggio o microchip illeggibile: **516,46 euro**